GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 26 ottobre 1923** — **Numero 252**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). *— All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2187.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, relativo alla tariffa speciale per i pacchi postali contenenti libri, spediti da case editrici e da case librarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sul servizio postale approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il regolamento generale sul servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, numero 1439, che eleva a Kg. 10 il limite di peso dei pacchi postali;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629 che modifica il limite massimo delle dimensioni dei pacchi postali;

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 316, che riduce a 2 Kg. il limite massimo di peso delle stampe non periodiche;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, che eleva a 50 centesimi il diritto fisso di raccomandazione, e a lire 15 l'indennizzo in caso di smarrimento o perdita totale del contenuto di oggetti raccomandati;

Visto il R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove provincie;

Visto il R. decreto 23 novembre 1921, n. 1824, che eleva la tariffa delle stampe non periodiche a L. 0.10 per ogni 50 grammi o frazione;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, che istituisce la tariffa speciale dei pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici o da case librarie;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1690, che stabilisce che i pacchi postali, di cui al precedente decreto, debbano contenere esclusivamente libri e determina le penalità a carico dei contravventori;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1669, che modifica le tariffe delle stampe periodiche;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo unico del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 327, è sostituito dal seguente:

Per i pacchi postali contenenti libri, spediti da case editrici o da case librarie, e diretti nell'interno del Regno e nelle Colonie, è istituita la seguente tariffa:

Fino a 1 Kg.	L. 1,50
da oltre 1 Kg. e fino a 2 Kg.	» 2,50
da oltre 2 Kg. e fino a 3 Kg.	» 3,00
da oltre 3 Kg. e fino a 5 Kg.	» 4,50
da oltre 5 Kg. e fino a 10 Kg.	» 7,50

Art. 2.

La tassa dei pieghi, contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o da case librarie e diretti nell'interno del Regno e nelle Colonie è di centesimi 7½ ogni 50 grammi o frazione. Il peso di detti pieghi non può eccedere il limite di grammi 500.

Sono estese alle spedizioni di cui sopra le disposizioni del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1690.

Art. 3.

Il diritto fisso di raccomandazione dei pieghi di cui all'articolo precedente è ridotto a centesimi 25. L'indennizzo dovuto al mittente, in caso di smarrimento del piego, o di perdita totale del contenuto, è fissato in L. 7,50.

Art. 4.

Per i pieghi di cui all'art. 2 che non sieno spediti in raccomandazione, l'Amministrazione ha facoltà di rilasciare alle case mittenti una dichiarazione di spedizione mediante apposizione del bollo a data dell'ufficio postale di accettazione, su una distinta dei pieghi presentata dalle case medesime.

Per ottenere tale dichiarazione le case mittenti corrisponderanno all'Amministrazione postale un diritto fisso di centesimi cinque per ogni piego descritto sulla distinta. Tale diritto sarà convertito in francobolli da applicarsi sulla distinta stessa e da annullare col bollo a data dell'ufficio postale di accettazione.

I pieghi impostati con la dichiarazione di cui sopra, avranno, per quanto riguarda la circolazione nel servizio postale, lo stesso trattamento dei pieghi di stampe spediti in via ordinaria anche nei riguardi della responsabilità dell'Amministrazione postale.

Art. 5.

Sono assimilati alle stampe periodiche, di cui all'art. 71 del Regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, gli annunzi relativi a qualsiasi pubblicazione, editoriale e libraria, anche se riferiscansi ad una sola pubblicazione, purchè escano non meno di una volta per semestre e siano spediti direttamente da case editoriali o librarie a mezzo di conto corrente.

A detti annunzi sarà applicata la tariffa dei cataloghi, listini o bollettini di commercio di cui all'articolo unico, lettera *d*) del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1669.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2188.

Maggiore protezione degli emigranti nella trasmissione di denaro da depositarsi nelle casse di risparmio postali italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;

Viste le leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 8 luglio 1897, numero 252; 3 luglio 1902, n. 280, e successive modificazioni nonchè il regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse approvato con R. decreto 11 giugno 1903, n. 394, e successive modificazioni;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi è autorizzato ad affidare con norme e condizioni stabilite d'intesa col Ministro delle finanze, l'incarico e la facoltà di ricevere denaro destinato a versamenti presso le Casse postali di risparmio in Italia ad uno o più Enti bancari italiani che abbiano sede negli Stati Uniti d'America, e vengano indicati dal Ministro delle finanze.

Gli Enti bancari suddetti rimangono delegati, anche a mezzo di proprie filiali, ad emettere libretti postali ed a ricevere, dai correntisti delle Casse postali di risparmio, libretti già in corso; descrivere sui libretti stessi le somme versate; consegnare o restituire i libretti agli interessati; provvedere alla notificazione dei depositi ed alla immediata trasmissione del denaro alle Casse postali di risparmio in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione sul libretto da parte di uno degli Enti bancari predetti costituisce titolo valido per l'intestatario del libretto.

Ai soli effetti della decorrenza degli interessi, la somma da accreditare viene registrata sul libretto con una data posteriore di quindici giorni al giorno dell'effettuato versamento, reputandosi tale tempo necessario perchè il danaro pervenga effettivamente alle Casse postali di risparmio in Italia.

Art. 3.

Il Ministro delle poste e dei telegrafi è incaricato di dare, di concerto col Ministro delle finanze, con decreto Ministeriale, le istruzioni necessarie per regolare tale servizio, ed è autorizzato pure ad emanare con decreto Reale proposto di concerto col Ministro delle finanze, i provvedimenti che saranno ritenuti opportuni per agevolare i prelevamenti dalle Casse postali di risparmio italiane, da parte dei depositanti residenti all'estero.

Art. 4.

S'intende abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nelle raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2196.

Cessazione di S. E. il vice ammiraglio Diego Simonetti dalla carica di governatore militare e civile dell'isola di Corfù e isole adiacenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1923, n. 1974;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno e Ministro *ad interim* per gli affari esteri, e con il Ministro della guerra, delle finanze, della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

S. E. il vice ammiraglio Diego Simonetti cessa dalla carica di governatore militare e civile dell'isola di Corfù e delle adiacenti isole di Fano, Marlera, Samothraki, Paxo e Antipaxos.

Il presente decreto ha vigore dal 27 settembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — A. DIAZ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 196. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2200.

Modificazione al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888 *decies*, sulla pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto in data 7 novembre 1920, n. 1691;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 78 del regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto del 7 novembre 1920, n. 1691, è sostituito quanto segue:

« Per il conferimento del certificato di primo grado il tirocinio deve essere durato in complesso almeno 300 giornate di lavoro effettive, trascorse al servizio di almeno quattro diversi tipi di caldaie su ognuno dei quali si deve provare di avere compiuto un tirocinio minimo di 50 giornate di lavoro effettivo.

« Se il certificato di idoneità si domanda per la condotta di locomobili, destinate ad uso agricolo, è sufficiente avere compiuto sulle dette locomobili un tirocinio effettivo di 60 giorni.

« Per tutti gli aspiranti ai certificati di secondo grado si richiede un tirocinio minimo di 150 giorni di servizio effettivo, dedicato al principale tipo di caldaia per cui si domanda l'abilitazione alla condotta, salvo l'aumento di 50 giorni per ciascun altro tipo di caldaie, a cui si riferisce la domanda di abilitazione.

« Quando un certificato sia già stato rilasciato per uno o più tipi di caldaia, e il titolare domanda in seguito di estenderlo ad uno o più altri tipi, egli dovrà avere compiuto un tirocinio effettivo di almeno 50 giorni per ogni tipo di caldaia, a cui dovrebbe estendersi il detto certificato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 200. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2201.

Proroga al 30 settembre 1924 per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795);
Visto il decreto legge 21 agosto 1922, n. 1361;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1361, concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, è prorogata fino al 30 settembre 1924, salvo per quanto concerne la facoltà di coprire i posti di personale in soprannumero che, per qualsiasi ragione, si siano resi o si rendano vacanti. Alla sostituzione di tale personale si potrà provvedere soltanto mediante conferimento di temporanei incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Al personale incaricato come sopra sarà corrisposta una retribuzione mensile ragguagliata allo stipendio inerente al posto scoperto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

È altresì prorogata fino al 30 settembre 1924 l'efficacia dell'art. 14 del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1923-24 e 1924-25 in dipendenza del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 201. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2203.

Autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un ulteriore prolungamento della tramvia Salerno-Valle di Pompei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 21 novembre 1907, n. DLXXXIII (parte supplementare), col quale si autorizzava la Società anonima delle tramvie elettriche della provincia di Salerno a costruire ed esercitare la linea tramviaria, a trazione elettrica ed a scartamento ridotto, da Salerno a Valle di Pompei;
Visto l'altro Nostro decreto 26 febbraio 1911, n. 284, col quale la Società predetta fu autorizzata a costruire ed esercitare un tronco di linea tramviaria nell'abitato di Valle di Pompei, in prolungamento della tramvia suaccennata;

Vista la domanda in data 30 novembre 1922, con la quale la Società medesima chiede di essere autorizzata a costruire ed esercitare un ulteriore prolungamento della tramvia fino al piazzale della stazione della ferrovia circumvesuviana: e ciò, in deroga all'art. 2 del disciplinare 12 novembre 1907, approvato col primo dei Nostri cennati decreti;

Ritenuto che, nei riguardi della concorrenza, tanto la Direzione generale delle ferrovie dello Stato (lettera 19 gennaio 1923, n. 1282) quanto la Società per la ferrovia circumvesuviana (convenzione 27 marzo 1923) hanno dichiarato di non fare opposizioni al chiesto prolungamento; e che anche il Consorzio degli enti proprietari della sede stradale ha espresso il suo consenso al riguardo;

Visto il testo unico delle leggi riguardante la concessione all'industria privata delle ferrovie, tramvie ed automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga all'art. 2 del disciplinare 12 novembre 1907, approvato col Nostro decreto 21 novembre 1907, n. DLXXXIII (parte supplementare), la Società anonima per le tramvie elettriche della provincia di Salerno è autorizzata a costruire ed esercitare un ulteriore prolungamento della tramvia Salerno-Valle di Pompei, nell'abitato di Valle, fino a raggiungere il piazzale della stazione della ferrovia circumvesuviana, secondo il progetto presentato dalla Società stessa e portante il bollo 1° marzo 1923 dell'ufficio del registro di Pagani, nonchè sotto l'osservanza delle norme contenute nel voto 30 luglio 1923, n. 2406, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

La presente concessione è subordinata all'osservanza delle leggi e regolamento sopracitati, del disciplinare 12 novembre 1907 su accennato (in quanto non sia altrimenti disposto col presente decreto), e delle speciali prescrizioni di sicurezza che saranno riconosciute necessarie all'atto della visita di collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 203. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1923, n. 2212.

Indennità di carica al comandante superiore del corpo Reale equipaggi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 557, che stabilisce le indennità di carica per gli ufficiali destinati al comando superiore del corpo Reale equipaggi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1923, n. 557, è aggiunto fra il 1° comma e il 2° comma, il seguente:

« Se l'ufficiale ammiraglio comandante superiore del corpo Reale equipaggi sia più anziano di un contrammiraglio comandante militare marittimo, gli spetta l'indennità di carica nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni per i contrammiragli comandanti militari marittimi ».

Art. 2.

L'indennità di carica nella misura stabilita per i contrammiragli comandanti militari marittimi non può essere concessa per alcuna ragione ad altri contrammiragli eccetto che a quelli rivestiti della carica di comandante superiore del corpo Reale equipaggi nei casi previsti dall'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° ottobre 1923 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1923, n. 2215.

Spese per maggiori armamenti navali determinate dagli avvenimenti internazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 è istituito il capi-

tolo n. 131-bis « Spese per maggiori armamenti navali (competenze di bordo e spese eventuali di campagna, viveri, vestiario, combustibili e materiali di consumo) determinate dagli avvenimenti internazionali » con l'assegnazione di lire 28,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 215. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2216.
Indennità da corrispondersi al personale addetto a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 750, riguardante il trattamento economico al personale addetto a Commissioni o a Conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 22 marzo 1923, n. 750, è sostituito dal seguente:

Al personale che eventualmente risiedesse nello stesso luogo in cui avvengono le riunioni, le indennità previste nel precedente articolo saranno ridotte alla metà, se riferibili ad estranei alla pubblica Amministrazione e a un terzo pei funzionari dello Stato eccetto che pei personali d'ordine e di servizio pei quali le diarie vengono ridotte rispettivamente a L. 20 e L. 10.

Art. 2.

Tutte le indennità, previste dal cennato decreto 22 marzo 1923, saranno corrisposte per metà, quando trattisi di funzionari ai quali siano conservati per intero assegno o indennità inerenti al servizio che eventualmente prestassero all'estero.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione delle indennità, il segretario generale della Conferenza, quando esiste, è equiparato ai delegati ed agli esperti.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 216. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2199.
Ammissione alla verificazione prima pompe automisuratrici della benzina dei tipi « Gilbert e Barker » e « Bergomi » nonchè misuratori volumetrici tipo « Bergomi ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con R. decreto 12 giugno 1902, n. 226;
Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
Vista la domanda della Società italo-americana pel petrolio, del 23 marzo 1923, tendente ad ottenere l'ammissione, per gli usi del commercio, di pompe automisuratrici della benzina, tipi Gilbert e Barker, per il rifornimento diretto agli autoveicoli;
Vista la domanda della Società anonima Bergomi, del 23 aprile 1923, tendente ad ottenere la ammissione, per gli usi del commercio, di pompe analoghe alle precedenti, del tipo Bergomi e di un misuratore volumetrico (a disco oscillante) per la determinazione di grandi quantità di benzina;
Sul conforme parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pompe tipi Gilbert e Barker.

Sono ammesse alle verificazioni prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, pompe a mano, tipi Gilbert e Barker, automisuratrici della benzina, pel rifornimento diretto di questa agli autoveicoli. Esse hanno la capacità utile di 5 o 20 litri con suddivisioni; sono collocate in posti fissi, anche all'aperto, sopra grandi serbatoi generalmente sotterrati, dai quali aspirano la benzina. Sono protette completamente da un robusto involucro metallico con sportelli a chiave ed hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

a) Il moto verticale dello stantuffo è comandato da una manovella rotativa accoppiata, con trasmissioni dentate, allo stelo dello stantuffo e a un contatore totalizzatore a tamburelle, graduato in litri;

b) la corsa totale ascendente dello stantuffo (cilindrata completa) fa erogare benzina, dal tubo flessibile di raccordo con gli autoveicoli, in quantità eguale alla capacità utile della pompa; e la valvola dello stantuffo consente la discesa di questo nel cilindro pel moto invertito della manovella, durante il quale è però impedito il moto invertito del contatore;

c) le suddivisioni procedenti dal basso in alto per litri 1, 2, 3 e 4 nella pompa da 5 litri, e per litri 1, 5, 10 e 15 nella pompa da 20 litri, sono indicate su fermi a rotazione muniti di vite regolatrice della loro altezza, calettati su albero verticale fisso parallelo alla dentiera mobile, la quale è solidale con lo stelo dello stantuffo in corsa, ed ha un nasello d'arresto che batte sui fermi opportunamente ruotati, per interrompere la corsa totale dello stantuffo medesimo sulla suddivisione desiderata;

d) una vite regolatrice della reciproca, giusta posizione della dentiera e dello stelo ed una vite di pressione rendono solidali questi due organi;

e) valvole di tenuta, poste nelle condotture, tra il serbatoio di benzina che alimenta la pompa ed il cilindro di questa, e valvola di drenaggio posta all'innesto del tubo flessibile d'erogazione, servono, rispettivamente, a mantenere inalterata la quantità di benzina ascesa dal serbatoio alla pompa in ogni cilindrata ed a favorire lo scolo completo della benzina dal tubo flessibile d'erogazione;

f) il contatore totalizzatore, a tamburelle, indica la quantità di benzina misurata nella manovra della pompa, funzionante a sportelli aperti;

g) la pompa da 5 litri può avere, oltre il contatore totalizzatore, un indicatore ausiliario a ripetizione per 10 capacità della pompa stessa, segnate consecutivamente su quadrante frontale graduato di 5 in 5 litri. Questo indicatore, quando vi è, dev'essere collegato alle trasmissioni della manovella; e le sue indicazioni debbono coincidere con quelle risultanti dal contatore totalizzatore, senza anticipazioni nocive dell'uno sull'altro;

h) una targa metallica, fissata esternamente alla pompa, conterrà, a caratteri chiari ed indelebili, le avvertenze al pubblico per l'uso pratico della pompa medesima.

Art. 2.

Pompe tipo Bergomi.

Sono pure ammesse alle verificazioni prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, pompe a mano, tipo Bergomi, automisuratrici della benzina per il rifornimento diretto di questa agli autoveicoli, aventi la capacità utile di 5 litri, con suddivisioni per 1, 2, 3 e 4 litri.

Queste pompe hanno molta analogia di forma, di particolarità costruttive e di funzionamento con quelle di eguale capacità, descritte nell'articolo 1, con queste varianti:

1. Funzionano in posti fissi ma non all'aperto, perchè non hanno involucro metallico di protezione;

2. Hanno il condotto di derivazione della benzina posto lateralmente al cilindro, con valvola a molla e manubrio ad eccentrico da imprigionare con lucchetto;

3. Invece dei fermi ruotanti, per ottenere l'arresto dello stantuffo in corrispondenza delle suddivisioni, vi è un indice scorrevole a corsoio su guida verticale, con perno cilindrico e bottone a molla, penetranti in fori della dentiera corrispondenti alle suddivisioni medesime, per modo che la numerazione progressiva di queste procede dall'alto in basso;

4. Non esiste l'indicatore ausiliario a quadrante, graduato di 5 in 5 litri, per serie di cilindrate complete consecutive;

5. Alla valvola di drenaggio è sostituita, presso l'attacco del tubo flessibile, una chiavetta, preceduta da filtro. Anche in questo tipo di pompe, il contatore totalizzatore a tamburelle è l'organo indicatore della quantità di benzina misurata nella manovra della pompa. Questa dovrà portare la targa di cui alla lettera *h*) dell'articolo 1 precedente.

Art. 3.

Misuratore volumetrico, tipo Bergomi.

Per la misura della benzina in grande quantità, sono ammessi alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misuratori volumetrici a disco metallico oscillante, tipo Bergomi, trasportabili, aventi le caratteristiche che seguono:

1. Diametro delle bocche d'afflusso e di erogazione della benzina, mm. 19;

2. Erogazione oraria di regolare funzionamento, compresa soltanto fra 1000 e 1800 litri; questi limiti devono essere impressi indelebilmente sul misuratore;

3. Contatore totalizzatore, a tamburelle, graduato in litri. Esso è l'organo indicante la quantità di benzina erogata dal misuratore;

4. Oltre al contatore totalizzatore, vi può essere un quadrante, collegato alle trasmissioni del contatore stesso, graduato chiaramente in 100 litri, con lancetta di ritorno a zero, per verificare, con l'osservazione di un minuto o frazione se l'erogazione oraria sopra stabilita si mantenga entro i limiti fissati, quando, nei travasamenti varia la pressione della benzina da misurare.

Il quadrante può essere disposto verticalmente od orizzontalmente: ma quando vi è, le sue indicazioni debbono coincidere esattamente con quelle del contatore totalizzatore.

Può esservi altresì una vite regolatrice per correggere l'erogazione oraria; ma essa una volta regolata, deve potersi rendere inamovibile;

5. Un pendolino, od altro organo idoneo, fissato all'involucro metallico, deve indicare la posizione normale di funzionamento del misuratore, la quale deve sempre essere conservata nell'uso pratico;

6. Viti opportunamente disposte e da rendersi inamovibili, debbono assicurare la perfetta giunzione delle parti di cui è composto l'involucro metallico esterno, che protegge tutti gli organi del misuratore.

Art. 4.

Tolleranze relative all'esattezza.

In ambedue le verificazioni (prima e periodica) delle pompe e del misuratore indicati negli articoli precedenti, eseguite con le norme di cui all'articolo 6 seguente, sono consentite, rispettivamente, tolleranze d'esattezza, tanto in più, tanto in meno fino ai seguenti limiti massimi:

per la pompa tipo Gilbert e Barker da litri 5 ml. 30
» » » » » » » 20 » 100
» » » » Bergomi da litri 5 ml. 30.

Le tolleranze per le suddivisioni delle pompe sono eguali a quelle ammesse per la rispettiva capacità massima della pompa alla quale si riferiscono.

Per la somma delle capacità misurate a cilindrate consecutive, fino a raggiungere un ettolitro almeno, la tolleranza è consentita fino al 0.3 %, tanto in più, quanto in meno.

Per il misuratore volumetrico tipo Bergomi, destinato a misurare benzina in grande quantità, la tolleranza di esattezza è consentita fino all'1 %, tanto in più, quanto in meno.

Art. 5.

Diritti di verificazione.

I diritti di verificazione prima da pagare, per ciascun strumento dei tipi sopra descritti, sono i seguenti:

pompa tipo Gilbert e Barker da litri 5	L. 8
» » » » » » 20	» 24
» » Bergomi da litri 5	» 8
misuratore volumetrico tipo Bergomi, erogante da 1000 a 1800 litri di benzina all'ora	» 16

Il diritto di verificazione prima per le pompe della capacità di litri dieci del tutto simili alle sopradette, che potranno eventualmente essere autorizzate con decreto Ministeriale, sarà di L. 16 per ciascuna.

Art. 6.

Istruzioni per la verificazione e la legalizzazione.

Con apposite istruzioni, da approvare con decreto Ministeriale, udita la Commissione superiore metrica, saranno date le norme per la verificazione e la legalizzazione delle pompe automisuratrici e del misuratore volumetrico per la benzina, contemplati nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 199. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. 2218.

Estensione agli insegnanti medi grandi invalidi e superdecorati al valore del diritto alle sedi di primaria importanza, ed alle vedove dei militari morti in guerra delle disposizioni concernenti il diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie riconosciuto ai militari ex combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gl'insegnanti medi e coloro che abbiano o conseguiranno il diritto all'assunzione nei ruoli degl'insegnanti medi, i quali siano compresi, per il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nella prima categoria dei mutilati ed invalidi a causa della guerra o siano insigniti di tre medaglie d'argento al valor militare oppure abbiano conseguito quattro ricompense al valor militare (comprese le promozioni per merito di guerra) fra cui almeno due medaglie d'argento, sono considerati, per tutti gli effetti di legge, vincitori di concorso speciale per i gradi e gli ordini di scuole ai quali appartengono o per i quali conseguiranno il diritto alla nomina quali insegnanti di ruolo.

Agl'insegnanti predetti spetta il diritto di precedenza nella scelta delle sedi.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 50 e 51 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; dell'articolo unico, capoverso, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1039, e dell'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, concernenti il diritto alla nomina in ruolo nelle scuole medie riconosciuto a militari o assimilati ex-combattenti sono estese alle vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 218. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2236.

Modificazione al regolamento per il riposo festivo nelle aziende dei giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

Visto il regolamento per il riposo festivo nelle aziende di giornali, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 5 del regolamento per il riposo festivo nelle aziende di giornali, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Nessuna tipografia potrà iniziare il lavoro per la stampa dei periodici di qualunque natura, fra le ore sei della domenica e le ore sei del lunedì ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 236. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2133.

Erezione in Ente morale della « Fondazione tenente generale Francesco Vicino-Pallavicino ».

N. 2133. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, su proposta del Ministro della guerra, la « Fondazione tenente generale Francesco Vicino-Pallavicino » costituita col capitale nominale di L. 83,800, realizzate dal legato disposto dal predetto ufficiale generale col testamento olografo 3 marzo 1912 e successivi codicilli, e destinata a favore del reggimento Genova cavalleria, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2154.

Modificazione dello statuto organico della cassa di risparmio di Guardiagrele.

N. 2154. R. decreto 15 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della cassa di risparmio di Guardiagrele.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2155.

Approvazione del nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Calabria Citeriore.

N. 2155. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della cassa di risparmio di Calabria Citeriore in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2156.

Modificazione dello statuto organico della cassa di risparmio di Lugo.

N. 2156. R. decreto 24 settembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della cassa di risparmio di Lugo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1923.

REGIO DECRETO 22 luglio 1923, n. 2162.

Aumento dei posti di ruolo del personale delle scuole medie normali governative.

N. 2162. R. decreto 22 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono aumentati i posti di ruolo compresi nelle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative, in seguito alla regificazione di alcuni istituti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1923.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Morolo (Roma) e di Monte San Giuliano (Trapani).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Morolo, in provincia di Roma.

MAESTA',

In seguito a reclami mossi contro l'amministrazione comunale di Morolo è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il disordine di quella civica azienda.

La situazione finanziaria è assai grave a causa della insincerità dei bilanci nei quali sono state sempre fatte previsioni per le tasse notevolmente superiori al loro gettito reale, ciò che ha portato al progressivo aumento del disavanzo e del credito del tesoriere, al quale si sono dovute corrispondere rilevanti somme per interessi.

Ciò nonostante la compilazione dei ruoli è stata effettuata con ingiustificato ritardo, e con sperequazioni che hanno provocato vive lagnanze. Lavori di qualche rilievo sono stati concessi a trattativa privata senza autorizzazione, e malgrado la difettosa esecuzione e la mancanza di un regolare collaudo, ne è stato integralmente pagato l'importo, con restituzione finanche dei depositi cauzionali; a detti lavori ha preso parte anche il sindaco.

Nella gestione dei beni comunali non sono stati convenientemente tutelati gli interessi dell'Ente; sono state deliberate indebite affrancazioni di terreni comunali; sono stati assunti irregolarmente impegni di spese; si sono erogate somme eccessive per trasferte al sindaco, spesso non giustificate; si è addossato al Comune un onere rilevante per sfuggire, nell'assistenza sanitaria, all'obbligo della condotta residenziale.

La Giunta comunale ha fatto abuso di deliberazioni d'urgenza; i pubblici servizi sono trascurati.

Tutto ciò ha determinato nella popolazione un vivo fermento contro l'Amministrazione, la cui ulteriore permanenza in carica minaccia di provocare disordini. Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riorganizzare i servizi e le finanze della civica azienda, si rende, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Morolo, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor ing. Amedeo Gonzales è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monte San Giuliano, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Monte San Giuliano, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha dimostrato una deplorevole, e talora preordinata incuria per problemi di vitale importanza ed ha svolto la propria azione attraverso sistematiche violazioni di legge, che hanno più volte provocato richiami, rimasti però inefficaci, da parte dell'autorità di vigilanza. Una inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce la scarsissima attività del Consiglio e della Giunta; la deficienza di scritture contabili e di inventari nell'ufficio comunale; l'irregolare funzionamento dei servizi di tesoreria; l'abuso dei buoni e mandati provvisori; la preoccupante situazione finanziaria dell'Ente; l'applicazione partigiana delle tasse.

Forniture di lavori, anche di rilevante ammontare, sono state disposte ed eseguite senza l'adozione di alcuna deliberazione e senza compilazione dei prescritti preventivi tecnici; il dazio è gestito irregolarmente in economia, senza regolamento, senza ufficio e personale idoneo; la riscossione dei proventi relativi procede in modo anormale e con deplorevole ritardo.

La nettezza urbana, particolarmente in alcune frazioni, è in abbandono; il servizio di assistenza sanitaria non è convenientemente sistemato; la fornitura dei medicinali ai poveri è effettuata per un ammontare quasi triplo delle previsioni di bilancio; ingiustificate manovre ostruzionistiche sono state opposte al compimento dei lavori di costruzione dell'acquedotto per il capoluogo.

Il disordine derivante da tale stato di cose, la scarsa cura del patrimonio dell'Ente, e l'ispirazione partigiana di numerosi atti dell'Amministrazione hanno creata nel Comune una situazione assai delicata, che già ha provocato palesi manifestazioni di ostilità da parte della popolazione, e col ripetersi di tali incidenti, data la asprezza dei rapporti fra le parti in contrasto, potrebbe degenerare in gravi disordini.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riordinamento della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monte San Giuliano, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giuseppe Pellegrino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 ottobre 1923, Scioglimento del Consiglio provinciale di Messina.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 4 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Messina.

MAESTÀ,

Il Consiglio provinciale di Messina sorto dalle elezioni generali del 1920, si trovò fin dall'inizio in condizioni di non poter funzionare proficuamente per i dissensi ora latenti, ora palesi fra i vari gruppi di consiglieri, esponenti dalle diverse correnti politiche locali. La vita stentata dall'Amministrazione si manifestò attraverso crisi interne, che faticosamente composte dapprima, hanno recentemente provocato le dimissioni dalla carica di 25 consiglieri, alle quali hanno fatto seguito, appena iniziatasi un'inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione, quelle dei membri della Deputazione provinciale.

L'inchiesta eseguita ha accertato come la gestione dell'Ente sia stata deficiente e spesso improntata a fini particolari, più che ad una benintesa tutela di pubblici interessi. La situazione finanziaria è assai grave, con dannosa ripercussione sul funzionamento dei servizi; gli uffici versano in deplorevole disordine nonostante un personale pletorico, ma di scarso rendimento, a favore del quale sono state tuttavia erogate somme successive per compensi, indennità od altro, così da costituire talora veri atti di liberalità; la riforma dell'organico, pur ritenuta necessaria dalla stessa Amministrazione, non ha potuto finora essere definita; una sezione speciale dell'ufficio tecnico per i lavori straordinari dipendenti dal terremoto costituisce un onere rilevante per il bilancio senza alcuna pratica utilità; a gravi rilievi hanno dato luogo i criteri seguiti per il collocamento e l'esecuzione dei lavori di manutenzione stradale.

La ripercussione nello spirito pubblico dei dissensi fra gli amministratori, i mutamenti prodotti nell'orientamento e nella compagine dei partiti dalle nuove correnti politiche, la cognizione del disordine finanziario ed amministrativo dell'azienda, e le anormali condizioni in cui è venuta a trovarsi l'Amministrazione per le dimissioni della metà dei consiglieri, hanno determinato, nei riguardi dell'ordine pubblico, una situazione preoccupante, che potrebbe, persistendo, turbare la pubblica quiete.

Si rende, perciò, indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio provinciale ed alla conseguente nomina della Commisisone straordinaria di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale, ed in tal senso, provvede, appunto; lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli art. 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, numero 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, ed il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2008;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Messina è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell' amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all' insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati i signori: comm. avv. Ernesto Moro, presidente;

1° Comm. ing. Giacomo Donato;
2° Avv. Stefano Marchese;
3° Cav. uff. avv. Vincenzo Ruggeri;
4° Avv. Benedetto Bonajuti Bordonaro.

Art. 3.

Alla predetta Commissione straordinaria sono conferiti anche i poteri del Consiglio provinciale, a norma dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1923.

Chiusura delle borse di commercio dal giorno 31 ottobre al 4 novembre prossimo venturo.

Il Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Le borse di commercio resteranno chiuse il giorno 31 ottobre p. v. fino al 4 novembre prossimo venturo.

Le operazioni di fine mese in borsa per il corrente ottobre avranno inizio, con la risposta dei premi, il giorno 23 ottobre p. v. e, proseguendo nei giorni successivi, avranno termine con la liquidazione il giorno 30 ottobre prossimo venturo.

Roma, addì 16 ottobre 1923.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Uffici consolari a Klagenfurt e Villacco

La Regia agenzia consolare in Klagenfur è soppressa in conseguenza dell'avvenuta istituzione colà di un consolato di seconda categoria.

E' istituita a Villacco, in sostituzione del soppresso consolato in quella città, una agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato di seconda categoria testè istituito a Klagenfurt

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Estrazione dei premi assegnati ai buoni del tesoro novennali 5 %.

Si avverte il pubblico che il giorno 10 novembre 1923, alle ore 9, nei locali della Direzione generale del tesoro avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi assegnati alle tre prime serie di buoni del tesoro novennali, creati rispettivamente coi Regi decreti 25 marzo 1923, n. 600; 26 aprile 1923, n. 889, e 27 settembre 1923, n. 1994.

Roma, 25 ottobre 1923.

p. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Vigolzone, in provincia di Piacenza, sono state estese, con decreto del 24 ottobre 1923 al territorio di detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	130 99	Belgio	113 08
Londra	100 864	Olanda	8 78
Svizzera	399 35	Pesos oro	16 39
Spagna	300 125	Pesos carta	7 21
Berlino	—	New-York	22 404
Vienna	0 0325	Oro	432 30
Praga	66 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 92
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 325

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	130 955	Belgio	112 20
Londra	100 796	Olanda	8 82
Svizzera	399 25	Pesos oro	[illegible]
Spagna	299 —	Pesos carta	7 47
Berlino	—	New-York	22 479
Vienna	0 0315	Oro	432 74
Praga	66 30		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 91
	3.50 % » (1902)	72 25
	3.00 % lordo	48 375
	5.00 % netto	89 12

MINISTERO DELL' INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 7 delle opere riservate ai termini dell'art. 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di aprile 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
18489	74596	Arona Colombo	« Va te catè n'casul » - Bizzarria in 4 quadri su libretto di Cesare De Maria e versi di Francesco De Maria — Pezzi musicati per canto e piano.	Arona Carlo	Inedita. - Rappresentata la prima volta a Torino, al teatro Rossini il 4 gennaio 1921.
18492	74628	Cerrito Corrado (Romagnoli Ettore)	« Alcesti » - Tragedia lirica in tre atti, tre preludi, due cori, tre arie, cinque duetti, due terzetti ed un quartetto su versi di Ettore Romagnoli.	Cerrito Corrado	Inedita. - Mai rappresentata.
18493	74640	Martini Renzo (Lusignani M.)	« Sirena bionda » - Operetta in tre atti su parole di M. Lusignani — Partitura per canto e piano.	Società italiana autori — Milano	Id. id.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
18488	74595	Penasso Francesco (Ps. Paceco)	« Pape Satan Aleppe! » - Rivista in tre atti e sette quadri.	Penasso Francesco	Id. id.
18487	74594	Trecca Luigi Secondo	« Il procuratore » - Opera teatrale in quattro atti.	Trecca Luigi Secondo	Inedita. - Rappresentata la prima volta in dialetto piemontese a Torino il 30 maggio 1915.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
18490	74597	Rocca Ludovico	« Nel deserto castello di Batha » - Poema sinfonico per orchestra su parole dello stesso Rocca.	Rocca Ludovico	Inedito. - Mai eseguito.
18491	74598	Detto	« La sepoltura del frate Helien » - Opera ut supra.	Detto	Id. id.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
18479	74586	De Paoli Domenico	« Ruth » - Mimodramma in tre quadri.	Medici, Morani, Morello — (Società edit. cinem. Roma	Inedito. - Mai rappresentato.
18480	74587	Detto	« Zingaresca » - Mimodramma in tre parti.	Detti	Id. id.
18481	74588	Detto	« Tobia » - Mimodramma in tre atti.	Detti	Id. id.
18486	74593	Onofri Arturo	« Caino, il Paradiso perduto » - Mimodramma in tre parti.	Detti	Id. id.
18482	74589	Salvatori Fausto	« La fata Melusina » - Mimodramma in tre parti.	Detti	Id. id.
18483	74590	Detto	« La rosa di Gerico » - Mimodramma in quattro episodi.	Detti	Id. id.
18484	74591	Detto	« L'Incoronata » - Mimodramma in tre quadri.	Detti	Id. id.
18485	74592	Zuccoli Luciano	« Casa Werensxky » - Mimodramma in quattro parti.	Detti	Id. id.

Roma, 10 gennaio 1923.

Il direttore: GIULIOZZI.

Roma — Stamperia dello Stato.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.